

Comune di Altare

Provincia di Savona

Area Tecnica

Determinazione n. 175 del 30/11/2020

Generali n. 512 del 30/11/2020

Oggetto: Validazione del Piano Finanziario TARI 2020 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020, è stato approvato il Bilancio 2020 e suoi allegati;

Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 19/03/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;

Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e

del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

Vista la Deliberazione n. 12/2020 del Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;

Considerato che tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del

19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

Considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Liguria, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

Dato atto che a tal proposito con Determinazione di impegno n. 85 del 15/04/2020 è stata incaricata la Società NeoPA srl di supportare l'ente in relazione all'adozione della disciplina ARERA per l'anno 2020, in merito anche alla validazione del Piano Finanziario TARI;

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"* ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: *"Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF"*;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 *"Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente"*;

Vista la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che *"I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera"*;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: *"In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF"*;

Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- "a) spazzamento e lavaggio delle strade;*
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;*
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;*
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani"*;

Visto il Piano Finanziario trasmesso da ultimo dal Gestore Idealservice soc. coop. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate) con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista la Determinazione trasmessa dall'area Finanziaria n. 225 del 19/11/2020, in qualità di gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti e contenente anche i costi relativi al trattamento e recupero dei rifiuti urbani ed al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, articolo 7 commi 7, 8 e 9, con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista l'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"*;

Osservato che l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che *"Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una*

specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza";

Considerato che la FAQ 1.3 emanata dall'Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore **"ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera"**;

Considerato che il Comune di Altare ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte unità organizzative interne, l'una (coincidente con l'Area Finanziaria) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra che si dovrà occupare della procedura di validazione e della trasmissione all'Autorità del Piano Finanziario definitivo aggregato;

Considerate le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale;

Acquisita la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 20/112/2020 ed il relativo allegato, con i quali l'organo di indirizzo ha fornito a questo Ufficio tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari "grezzi", ponendo lo stesso nella condizione di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario che sarà trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Ritenuto che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari "grezzi" trasmessi dai Gestori rientri tra le competenze dell'Ufficio Tecnico scrivente e che sia da ritenere assegnata a questi la funzione tecnica di validazione stante anche la competenza operativa che rientra tra le caratteristiche proprie dell'Ufficio;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Ritenuto che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che, alla luce del punto precedente, l'Ufficio Tecnico debba prendere in considerazione soltanto questi ultimi e descrivere i contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato:

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Rilevato che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della mansione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi anche degli atti deliberativi in materia di TARI, precedentemente fissato al 30 settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020;

Rilevato che l'ente si avvale della facoltà concessa dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 di adottare il Piano Finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre 2020, applicando per l'anno in corso le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA


1. di approvare la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2020;
2. di aver verificato e di confermare il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, come riportato nell'allegato 1 di cui sopra;
3. di approvare l'Allegato 3 alla presente determinazione contenente la relazione per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
4. di validare il Piano Finanziario 2020 costituito dai seguenti allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parti integranti e sostanziali:
 - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori (Allegato 2);
 - b. i due Piani Finanziari "grezzi" predisposti da ciascun Gestore costituiti da un prospetto di costi (ex appendice 1 all. A Delib. 443/2019 ARERA), da una relazione di accompagnamento elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, e da una dichiarazione di veridicità redatte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA (Allegato 3);¹
5. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della presente determinazione il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui al precedente punto 3, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
6. di rinviare al Consiglio Comunale tutta la documentazione approvata con la presente Determinazione affinché lo stesso possa adottarla;
7. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.



Il Responsabile del servizio

Geom. Giuseppe Barberis

¹ Questi documenti potranno anche soltanto essere richiamati senza essere allegati



COMUNE DI ALTARE
PROVINCIA DI SAVONA

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO N. 175 DEL 30/11/2020

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2020.

Nello specifico, come si motiverà oltre, lo scrivente Ufficio Tecnico interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante

tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n.12 del 17 febbraio 2020 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti; tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo.

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Altare a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione 225 del 19/11/2020 ad opera dell'Area Finanziaria

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Gestore della Tariffa e del Rapporto con gli Utenti: Area Finanziaria la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi colui che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione Ufficio Tecnico la scelta è motivata dalla considerazione che tale unità organizzativa di fatto operi un ruolo di supervisione complessiva all'interno del ciclo integrato dei rifiuti nel Comune e sia quindi l'unico soggetto in grado di poter comprendere se effettivamente la natura dei costi sostenuti sia in linea con l'impianto regolatorio introdotto da ARERA. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA srl in considerazione del fatto che per l'attività di validazione del PEF appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche di cui l'Ufficio Tecnico non dispone, anche in considerazione delle complessità connesse al primo anno di introduzione della nuova disciplina.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]"*. Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*.

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, a sua volta occorre individuare una ripartizione di competenze tra:

- **la Giunta Comunale:** è chiamata alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, esercitando le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- **L'Ufficio Tecnico :** provvede alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori"*.

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- Idealservice soc. coop.
- Comune di Altare – Area Finanziaria Ufficio Tributi

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2020. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore Idealservice soc. coop. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate)

- in data 21 maggio 2020 (prot. n. 3217/20) il Soggetto Gestore Idealservice, ha trasmesso al Comune una prima versione degli elementi richiesti, contenente – Relazione definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021 ai sensi della deliberazione ARERA 443/19/R – Dichiarazione di veridicità ;
- a seguito di opportune verifiche effettuate dalla Società NeoPA srl incaricata di supportare il Comune nella fase di validazione, in data 24 giugno 2020, è stata trasmessa al Gestore una relazione contenente i profili di criticità rilevati oltre ad una serie di specifiche relative ai dati trasmessi, indicando possibili soluzioni operative per la risoluzione delle problematiche riscontrate;
- in data 9 luglio 2020 il Soggetto Gestore ha trasmesso al Comune una seconda ed ultima versione degli elementi richiesti, comprendente i seguenti documenti :Bilancio ordinario anno 2017 e 2018, Ricevuta versamento ARERA, Risposta a quesiti su validazione PEF ;

- In risposta a questa comunicazione, in data 14 agosto 2020 la Società NeoPA srl ha trasmesso al Comune, il quale a sua volta ha inviato al Gestore una ulteriore comunicazione funzionale alla richiesta di altri chiarimenti necessari al completamento del percorso di validazione;
- La Società IdealService ha risposto da ultimo con nota inviata in data 7 settembre 2020.

Con riferimento all'ultima comunicazione è opportuno rilevare che gli elementi forniti sono stati ritenuti sufficienti a procedere nel percorso di validazione.

Gestore Area Finanziaria (attività di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti)

- in data .../.../2020 (prot. ...) l'Ufficio Finanziario/Tributi ha trasmesso all'Ufficio Tecnico la Determinazione n. 225 del 19/11/2020 contenente la documentazione relativa al servizio di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti ed i costi relativi al trattamento e smaltimento e riciclo (avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 7.7 e seguenti dell'Allegato A alla Delibera 443/2019), e più in generale i costi sostenuti dal Comune di Altare, consistente in:
 - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
 - o Relazione esplicativa del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tale documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e si ritiene che la stessa contenga tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di approvazione.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20/11/2020, che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso. Successivamente si procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG sopra descritti.

4. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 105 del 20/11/2020	0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n.105 del 20/11/2020	0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			1,6 %

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie¹, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS e CTR;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;

¹ È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all'articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Nel caso specifico si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione si rende necessaria, in quanto non si ritiene coerente provvedere alla valorizzazione delle variabili PG e QL stante la sostanziale immutabilità del servizio. L'incremento dei costi è completamente ascrivibile all'introduzione della nuova disciplina come si osserverà nella relazione predisposta a cura di questo Ufficio. Pertanto si ritiene congruo considerare come limite alla crescita tariffaria quanto previsto da ARERA con riferimento al solo indice di inflazione programmata; tuttavia le stesse prescrizioni della Deliberazione 443/2019 danno luogo ad un incremento dei costi che dovrà essere opportunamente valutato.

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2019), pari ad € 290.557,41

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2020), pari ad € 304.193,00


Non appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$304.193,00 / 290.557,41 = \underline{1,047} > (1 + 0,016) = \underline{1,016}$$

5. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.



COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA

ALLEGATO 3 ALLA DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO N. 175 DEL 30/11/2020

RÉLAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

INDICE

1. Premessa.....	2
2. Verifica del superamento del limite nel Piano Finanziario 2020	3
3. Motivazioni sottese allo sfioramento del limite di incremento	3
4. Ulteriori considerazioni	4

1. PREMESSA

La presente relazione è predisposta dall'Ente Territorialmente Competente (il Comune di Altare) al fine di motivare il superamento del limite di incremento tariffario identificato nell'articolo 4 dell'Allegato A della Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

In particolare, in base al MTR, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 105 del 20/11/2020	0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n.105 del 20/11/2020	0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			1,6 %

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

2. VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL PIANO FINANZIARIO 2020

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie nel Piano Finanziario 2020 di cui all'Allegato 1 alla Determinazione dell' Area Finanziaria n. 225 del 19/11/2020 è verificata come di seguito indicato:

$$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1} \leq (1 + \rho_a)$$

dove:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2019), pari ad € 290.557,41

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari a 1,6%.

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2020), pari ad € 304.193,00

Dal momento che non appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$304.193,00 / 290.557,41 = 1,047 > (1 + 0,016) = 1,016$$

si rende necessaria l'adozione di una relazione per motivare il superamento del limite annuale, come sopra descritta.

Con una soglia di entrate tariffarie dell'anno 2019 pari all'importo sopra indicato, il limite massimo di crescita si attesta a 295.206,00 €: la quota delle entrate tariffarie determinate sulla base del MTR supera il limite determinato sopra di 8.986,00 €.

3. MOTIVAZIONI SOTTESE ALLO SFORAMENTO DEL LIMITE DI INCREMENTO

Il superamento del limite massimo di incremento tariffario, determinato sulla scorta delle regole stabilite dall'Autorità per l'anno 2020, è dovuto principalmente all'adozione del nuovo metodo MTR, in quanto:

- 1) fino all'anno 2019 all'interno del Piano Finanziario non trovava spazio il contributo sul funzionamento dell'Ente Territorialmente Competente fissato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 2 del 16 gennaio 2018, pari ad € 2.226,96;
- 2) nell'anno 2019 l'impatto sul Piano finanziario del costo relativo alla Società Idealservice era pari ad € 247.575,95 (considerando il costo al netto dei proventi girati al Comune), mentre all'interno del Piano finanziario 2020 è pari ad € 258.236,00, generando di fatto un aumento di costi pari ad € 10.660,05 che comunque non si riflette sul rapporto economico esistente tra Società e Comune, regolato da apposito contratto.

Come si può notare l'incremento di 12.887,01 € riferito alle variazioni di importo ammissibile in base a nuovo MTR è sufficiente a motivare lo scostamento visto sopra con il limite massimo ammissibile, pari a 8.986,00 €.

4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Come visto al paragrafo precedente, la modifica del metodo tariffario ha comportato un incremento dei costi ammessi a copertura tariffaria. Al fine di produrre ulteriori motivazioni funzionali al mantenimento del valore indicato nel Piano Finanziario 2020 è opportuno evidenziare quanto segue:

- 1) per quanto concerne l'accantonamento ammesso al riconoscimento tariffario relativo ai crediti, che l'Autorità ha previsto ammissibile, nel caso di TARI tributo, fino alla soglia dell'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, il Comune di Altare non ha inserito alcun valore: in caso contrario il superamento del limite di incremento tariffario sarebbe stato ancor più elevato e si è ritenuto, anche al fine di garantire un livello di contribuzione non eccessivamente discontinua, di non valorizzare anche tale voce;
- 2) per lo stesso motivo di cui sopra, e viste le conseguenze generate dall'adozione del MTR osservate al paragrafo precedente, si è ritenuto – motivandolo – di non applicare il meccanismo di conguaglio sul Piano Finanziario 2020, che avrebbe generato ulteriori incrementi di costo snaturando tra l'altro l'intento di tutela e garanzia del contribuente, addossando alla platea 2020 oneri relativi ad annualità pregresse ed esacerbando l'aumento del tributo rispetto all'annualità 2019.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione AL n _____/2020

La presente determinazione , al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta